



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

ORDINANZA SINDACALE

Numero Settore 5

REGISTRO GENERALE 42 del 12-08-2026

**Ufficio: SETTORE V - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO E DIFESA
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE - MESSI NOTIFICATORI**

**OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA A TUTELA DELL' INCOLUMITÀ
DELLE PERSONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI
STELLA MARIS E SAN ROCCO**

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- nei giorni dal 14 al 17 agosto 2026 avranno luogo i festeggiamenti in onore di Stella Maris a Marina di Lesina e San Rocco a Lesina, ricorrenze annuali che vedono notevole affluenza di pubblico;
- nell'ambito dei suddetti festeggiamenti sono previsti diversi eventi, come da programmi presentati dai Comitati Organizzatori;

RICHIAMATA la Circolare del Ministero dell'Interno del 07/06/2017 e successive, relativa alla valutazione da parte degli organi competenti, di adottare, tra le misure attinenti alla safety e security "provvedimenti finalizzati al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in contenitori di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità";

SPECIFICATO che potrebbero costituire un reale e concreto pericolo per l'incolumità delle persone e delle cose:

1. l'assunzione di superalcolici in situazione di generale affollamento ed euforia;
2. la dispersione di contenitori di vetro, soprattutto se in frammenti, nelle aree interessate dalla manifestazione e in quelle pubbliche adiacenti;
3. il consumo di bevande in lattina in caso di uso improprio;
4. l'uso di petardi e spray urticanti;
5. la presenza di cani non tenuti al guinzaglio o privi di museruola;

RITENUTO quindi opportuno, allo scopo di garantire il preminente interesse all'incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, vietare la vendita per asporto e la somministrazione di superalcolici, di

bevande in contenitori/bottiglie in vetro e lattine, nonché la detenzione ed uso di petardi e spray urticanti nelle aree interessate dagli eventi ed in quelle pubbliche adiacenti e l'introduzione nelle aree delle manifestazioni di cani non tenuti al guinzaglio o privi di museruola;

CONSIDERATO CHE la garanzia dell'ordine, della sicurezza ed incolumità pubblica evidenziati nei capi che precedono rappresentino motivazioni idonee e sufficienti per disporre il divieto di somministrazione, vendita e consumo di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro ed in lattine, nonché il divieto di introduzione ed utilizzo di petardi e spray urticanti durante lo svolgimento di manifestazioni di qualsiasi natura su aree pubbliche;

VISTI:

- l'art. 54 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i. Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali, che definisce gli ambiti di intervento del Sindaco per contrastare situazioni in cui si possono verificare comportamenti atti a danneggiare il patrimonio pubblico e privato, ad impedire la fruibilità degli spazi pubblici e a determinare lo scadimento della qualità urbana;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;

ORDINA

a decorrere dalle ore 20:00 dei giorni 14 - 15 - 16 - 17 agosto 2026, e fino alle ore 03:00 di ciascun giorno successivo:

a) ai pubblici esercizi, ai commercianti del settore alimentare, agli ambulanti e in generale a tutti i soggetti autorizzati alla vendita e alla somministrazione di bevande in qualsiasi forma, anche a mezzo distributori automatici, insistenti in tutto il territorio comunale di Lesina:

1. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di superalcolici;
2. è fatto divieto di vendita per asporto e di somministrazione di bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine;
3. è fatto obbligo effettuare la somministrazione esclusivamente in bicchieri di carta o plastica;
4. è fatto obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori di plastica di procedere alla preventiva rimozione dei tappi;
5. è fatto obbligo esporre in modo ben visibile la presente ordinanza per l'informativa all'utenza dei divieti di cui trattasi.

b) il divieto a chiunque di introdurre e consumare superalcolici, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalle manifestazioni e in quelle pubbliche adiacenti;

c) il divieto a chiunque di introdurre e consumare bevande in contenitori, bottiglie, bicchieri di vetro e in lattine, nonché contenitori in plastica dotati di tappi, anche già in proprio possesso, nelle aree interessate dalle manifestazioni e in quelle pubbliche adiacenti;

d) il divieto a chiunque di introdurre ed utilizzare petardi e spray urticanti nelle aree interessate dalle manifestazioni e in quelle pubbliche adiacenti;

e) il divieto a chiunque di introdurre cani non tenuti al guinzaglio o privi di museruola nelle aree interessate dalle manifestazioni e in quelle pubbliche adiacenti;

I divieti di cui alla lettera a) non operano nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo

LESINA

ORDINANZA SINDACALE N. 42 DEL 12-08-2026

pubblico, a condizione che l'esercente, al termine della consumazione, si attivi per smaltire le bottiglie di vetro e lattine, permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini temporali di cui sopra.

AVVISA CHE

L'inosservanza dei precetti di cui ai punti precedenti è punita, impregiudicata la rilevanza penale per fatti costituenti reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata tra € 25,00 e € 500,00, con pagamento in misura ridotta fissata in € 50,00, salve spese di notifica e altri oneri di legge e di procedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito di cessare immediatamente il comportamento illecito e di rimuovere eventuali oggetti in vetro e rifiuti abbandonati sul suolo pubblico nei luoghi ed aree in cui vige il divieto indicato nella presente ordinanza sarà perseguito ai sensi dell'art. 650 C.p., essendo il provvedimento ascrivibile a materia di sicurezza pubblica di cui al citato articolo 650 c.p.

DISPONE

l'invio della presente Ordinanza, in via preventiva, al sig. Prefetto di Foggia, ai sensi dell'art 54 – comma 4 - del D. Lgs. n. 267/2000.

DISPONE ALTRESÌ CHE

- ☐ la presente ordinanza sia affissa all'Albo Pretorio informatico per tutta la durata di validità della medesima;
- ☐ la presente ordinanza sia comunicata:
 - al Sig. Prefetto di Foggia;
 - al Comando di Polizia Locale;
 - al Comando Stazione Carabinieri di Lesina;
 - alle Associazioni di categoria degli esercenti del Comune di Lesina.

RENDE NOTO CHE

contro la presente Ordinanza chiunque abbia interesse può presentare ricorso al TAR Puglia, nel termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio online di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data di pubblicazione.

Lesina, 12-08-2026

Il Sindaco
Alessandra Matarante

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm.ii.



COMUNE DI LESINA

Provincia di Foggia

ORDINANZA SINDACALE

Numero 5

REGISTRO GENERALE 42 del 12-08-2026

**Ufficio: SETTORE V - UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE - CONTROLLO E DIFESA
DEL PATRIMONIO AMBIENTALE - MESSI NOTIFICARI**

OGGETTO: MISURE DI SICUREZZA URBANA A TUTELA DELL' INCOLUMITÀ DELLE PERSONE IN OCCASIONE DEI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI STELLA MARIS E SAN ROCCO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art.32, co. 1 della Legge n.69 del 18 giugno 2009)

Reg. pubblicazione n. 1137

Si certifica che il presente atto è affisso all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Lesina, 12-08-2026

La Responsabile Settore I
Dott.ssa Maria Vincenza Esposito

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss. mm.ii.